

A.A.U.T.
(APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO)

Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico, secondo la definizione data dall'art.29 della L.R. 1/2024, le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione breve ai sensi dell'art.4 del Decreto Legge 50/2017 convertito dalla Legge 96/2017.

Si intendono quindi, ai sensi del predetto articolo 4 D.L. 50/2017, per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Gli A.A.U.T. non sono soggetti a classificazione, ma sono oggetto di comunicazione da parte del locatore alla Regione; la gestione delle procedure amministrative relative agli A.A.U.T. avviene mediante la piattaforma informatica **Ross1000**.(di seguito il link alla pagina del sito della Regione Liguria dove reperire le informazioni relative:

<https://www.regione.liguria.it/homepage-turismo/cosa-cerchi/appartamenti-ammobiliati-a-uso-turistico.html>

In base a quanto disposto dall'art.13-ter del D.L. 145/2023 convertito dalla Legge 191/2023 i gestori di appartamenti ammobiliati ad uso turistico debbono acquisire altresì il Codice CIN presso Il Ministero del Turismo salve le procedure già avviate presso la Regione Liguria.

Chi esercita l'attività di locazione breve/locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico in forma **IMPRENDITORIALE** ha l'obbligo di presentare, a far data dal 1° gennaio 2025, al Comune sede dell'attività, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), su modello approvato dalla Regione Liguria in sede di Conferenza Unificata Regioni.